



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
(Provincia di Bologna)**

**REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 03.04.2014**

INDICE

Art. 1. Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2. Dichiarazione dei componenti degli organi di indirizzo politico	Pag. 3
Art. 3. Dichiarazione situazione del coniuge non separato e dei parenti fino al II grado	Pag. 3
Art. 4. Dichiarazioni successive	Pag. 4
Art. 5. Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato	Pag. 4
Art. 6. Modalità e termini del procedimento - Diffida ad adempiere - Sanzioni	Pag. 4
Art. 7. Pubblicità della situazione patrimoniale	Pag. 5

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione

1. In osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 441 del 05/07/1982 e dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare dagli articoli 14, 47 e 52, le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali.

ARTICOLO 2
Dichiarazione dei componenti degli organi di indirizzo politico

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o dalla nomina, i Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a trasmettere al Segretario generale una dichiarazione, da rendersi su modello conforme a quello approvato ed allegato al presente Regolamento alla *lettera B)*, con la quale indicare:

- a) i dati reddituali, allegando la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- b) la situazione patrimoniale relativa ai diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- c) la partecipazione in società, le quote o le azioni possedute, le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o di sindaco di società;
- d) le cariche e gli incarichi ricoperti presso Enti pubblici o privati e i relativi eventuali compensi percepiti;
- e) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, seguita dalla data e dalla firma. Alla dichiarazione devono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

ARTICOLO 3
**Dichiarazione situazione
del coniuge non separato e dei parenti fino al II grado**

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, contestualmente alla dichiarazione sulla propria situazione, di cui al precedente articolo 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la sentenza di separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei parenti fino al secondo grado (figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), genitori, fratelli, sorelle e nonni) relativamente ai dati contenuti alle lettere a, b e c elencate al comma 1 dell'articolo 2 del presente Regolamento, come esposte alla Sezione 2 "Coniuge e parenti" dell'allegato B).

2. Alla dichiarazione va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche presentata dal coniuge non separato e dai parenti fino al secondo grado per i quali viene resa la dichiarazione.

3. Ove il coniuge non separato ed i parenti fino al secondo grado non consentano alla presentazione della dichiarazione, l'Amministratore dovrà dare evidenza di tale mancato consenso.

ARTICOLO 4
Dichiarazioni successive

1. Per gli anni successivi, entro il 30 settembre, secondo quanto disciplinato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016, ciascun Amministratore dovrà trasmettere al Segretario generale, sempre utilizzando il modulo allegato B), dichiarazione specificando le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente o la conferma della situazione, sia personale che riferita al coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado, ove consenzienti, dando eventualmente evidenza del mancato consenso.
2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma 1 deve sempre essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del dichiarante, unitamente a quella del coniuge non separato e dei parenti fino al secondo grado se consenzienti.

ARTICOLO 5
Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i Consiglieri, il Sindaco o gli Assessori uscenti devono presentare una dichiarazione, utilizzando il modulo allegato B), per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata o la conferma di detta situazione.
2. In ogni caso, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione del soggetto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 6
**Modalità e termini del procedimento –
Diffida ad adempiere – Sanzioni**

1. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, la Segreteria Generale invia a ciascun Consigliere, al Sindaco, agli Assessori, la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.
 2. Decorso i termini per la consegna, il Presidente del Consiglio comunale, relativamente ai Consiglieri, ed il Sindaco, relativamente agli Assessori, inviano agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione.
 3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale o il Sindaco diffidano, a mezzo raccomandata A.R., l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.
 4. Se i soggetti di cui ai precedenti commi, diffidati, non adempiono nei termini assegnati o non forniscono giustificazioni sulla loro inadempienza o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa, prevista dall'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 33/2013 da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00, e il relativo provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale - sezione "Amministrazione trasparente".
- Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Elezioni o nomina	Parziale ottemperanza	Mancata ottemperanza
1° anno	€ 1.000,00	€ 2.000,00
2° anno	€ 2.000,00	€ 4.000,00
3° anno	€ 3.000,00	€ 6.000,00
4° anno	€ 4.000,00	€ 8.000,00
5° anno	€ 5.000,00	€ 10.000,00

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni, o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate dalla normativa vigente (L. 689/1981 s.m.i.).

L'organo competente ad irrogare la sanzione è il Segretario generale.

Il Segretario generale provvede all'inoltro al Prefetto del rapporto di cui al comma 1 dell'articolo 17 della Legge 689/1981 s.m.i..

5. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 comporterà:

a) per i Consiglieri comunali, l'iscrizione della comunicazione dell'inadempienza all'ordine del giorno del Consiglio comunale da parte del Sindaco che proporrà allo stesso la sanzione della censura. Dell'inosservanza della diffida e dell'eventuale sanzione della censura sarà data notizia sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

b) per gli Assessori, la pubblicazione dell'inosservanza sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, oltre alle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, Sezione "Amministrazione trasparente".

Nel sito web istituzionale è pubblicata anche, per ciascun soggetto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Sono pubblicate anche le notizie relative alle diffide, alle giustificazioni ed alle inadempienze previste dal presente Regolamento.

3. Le dichiarazioni, secondo la previsione dell'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, rimangono pubblicate sul sito comunale Sezione "Amministrazione trasparente" per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.